

La legislazione in Europa

a cura dell'Osservatorio per la legislazione e le politiche pubbliche
della Camera dei deputati

4.1

Dati di sintesi sulla legislazione in Europa

Nelle sottostanti tabelle sono riportati i dati di sintesi della produzione legislativa negli Stati oggetto del presente approfondimento. Come data di inizio legislatura è indicata quella della prima seduta, rispettivamente, dell'Assemblea Nazionale in Francia, del Bundestag in Germania, della Camera dei Comuni nel Regno Unito e del Congresso dei deputati in Spagna. Per ulteriori elementi — compresa la distribuzione per anno delle leggi e il loro elenco — si rinvia al tema dell'attività parlamentare “La legislazione in Europa” disponibile su www.temi.camera.it.

Se si suddivide il numero delle leggi per i mesi di legislatura al 31 agosto 2026, si ricava che la Francia ha approvato in media 6 leggi al mese, la Germania 11, il Regno Unito 3, la Spagna 2 (il dato dell'Italia, all'ultima rilevazione del 13 settembre 2026, è di 7,5 leggi al mese).

Tabella 1

Leggi approvate dall'inizio della legislatura

Dati aggiornati al 31 agosto 2026

	Inizio legislatura	Leggi approvate da inizio legislatura
Francia	18 luglio 2024	144
Germania	25 marzo 2025	164
Regno Unito	9 luglio 2024	65
Spagna	17 agosto 2023	72

Tabella 2 **Leggi approvate per iniziativa**
Dati aggiornati al 31 agosto 2026

	Iniziativa governativa	Iniziativa parlamentare	Iniziativa mista o altra
Francia	40%	60%	
Germania	85,4%	14,6%	
Regno Unito	87,7%	12,3%	
Spagna	82,3%	17,7%	

4.1.1 **Francia**

Nella XVII legislatura in corso (iniziata il 18 luglio 2024) il Parlamento francese ha approvato, al 31 agosto 2026, complessivamente 144 leggi; in particolare si tratta di 9 leggi organiche, 2 leggi speciali (entrambe previste dall'articolo 45 della legge organica del 1° agosto 2001, in materia di bilancio), 133 leggi ordinarie.

Tra queste ultime, 3 leggi sono state adottate ai sensi dell'articolo 49, comma 3 della Costituzione (che consente al governo di far approvare una legge senza il voto dell'Assemblea nazionale, a meno che non venga presentata e votata una mozione di sfiducia).

Per 90 leggi ordinarie, 7 leggi organiche e 1 legge speciale si è fatto ricorso alla procedura accelerata (la procedura accelerata, prevista dall'articolo 45 della Costituzione e disciplinata dai Regolamenti parlamentari, permette, su richiesta del Governo ed entro determinati limiti, di derogare ai tempi di discussione prescritti per un disegno o per una proposta di legge nelle aule delle due Camere).

La *Commission mixte paritaire* è intervenuta su 52 disegni di legge di cui 21 d'iniziativa governativa e 31 d'iniziativa parlamentare.

Si ricorda che la Commissione mista paritaria (CMP), disciplinata dall'articolo 45 della Costituzione e dai regolamenti dell'Assemblea nazionale e del Senato è una commissione composta da sette deputati e sette senatori che può essere convocata su iniziativa del Primo ministro o su iniziativa congiunta dei Presidenti delle due Assemblies per le proposte di legge, in caso di disaccordo persistente tra le stesse Assemblies su un progetto o una proposta di legge al fine di favorire la conciliazione delle stesse Assemblies su un testo comune.

Nello stesso periodo sono state adottate 31 ordinanze.

Grafico 1 **Leggi approvate in Francia: Ripartizione per iniziativa**

Legislatura XVII; Dati aggiornati al 31 agosto 2026

PARLAMENTO

86

144

GOVERNO

58

60%

40%

Le leggi approvate in Francia sono state per il 59,7% (86) di iniziativa parlamentare e per il 40,3% (58) di iniziativa governativa.

La legge organica in Francia è un tipo particolare di legge con rango superiore rispetto alle leggi ordinarie ed è prevista dall'articolo 46 della Costituzione.

Con le leggi organiche si interviene principalmente in relazione al funzionamento delle istituzioni politiche (es. composizione e funzionamento del Parlamento, modalità di elezione dei membri, ecc.) o altre questioni regolamentate dalla Costituzione; a livello procedurale le leggi organiche devono essere approvate dal Parlamento con una maggioranza assoluta e sono soggette al controllo preventivo da parte del Consiglio costituzionale (*Conseil constitutionnel*), che verifica la loro conformità alla Costituzione prima della loro promulgazione.

In base all'art. 38 della Costituzione francese, le ordinanze sono invece un atto normativo adottato dal Governo su delega del Parlamento. Si tratta di uno strumento legislativo che permette al Governo di intervenire con maggiore rapidità in settori in cui normalmente è prevista la riserva di legge. Il Parlamento concede l'autorizzazione con legge (*loi d'habilitation*); le ordinanze entrano in vigore al momento della loro pubblicazione ma perdono efficacia se il progetto di legge di ratifica non è presentato al Parlamento entro la data stabilita dalla legge di autorizzazione. Alla scadenza del termine fissato dalla legge di autorizzazione le ordinanze non potranno essere modificate se non per legge.

L'ambito di intervento in cui si sono registrati il maggior numero di interventi legislativi è stato quello di ambito istituzionale interno (29,2%); il secondo principale settore d'intervento è l'ordinamento istituzionale estero (22,9%), con il quale vengono classificate prevalentemente le leggi di ratifica. Si veda il [paragrafo 4.1.5](#) "Il confronto tra Paesi".

4.1.2

Germania

Nella XXI legislatura in corso (iniziata il 25 marzo 2025) il Parlamento tedesco ha approvato in totale, al 31 agosto 2026, 164 leggi federali ordinarie di cui 140 di iniziativa governativa (pari al 85,4 % del totale) e 24 di iniziativa parlamentare (pari al 14,6 % del totale).

Per una legge si è ricorso alla procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della *Grundgesetz*.

Tale procedimento è attivato dal Bundesrat che può, entro tre settimane dalla trasmissione del testo di legge approvato dal Bundestag, richiedere la convocazione di una Commissione di conciliazione composta da membri di entrambi i rami del Parlamento, al fine di procedere a un esame congiunto del provvedimento.

La composizione e il funzionamento di tale organo sono disciplinati da un apposito regolamento interno, adottato dal Bundestag con l'approvazione del Bundesrat. I componenti del Bundesrat designati in seno alla Commissione operano senza vincolo di mandato.

Qualora per l'approvazione di una legge sia necessario il consenso espresso del Bundesrat (*Zustimmungsgesetze*), la facoltà di chiedere la convocazione della Commissione spetta parimenti al Bundestag e al Governo federale. Nell'ipotesi in cui la Commissione proponga modifiche al testo originario, il Bundestag è tenuto a sottoporre il provvedimento a una nuova deliberazione.

Inoltre, 10 leggi contengono deleghe al Governo federale per l'emana-
zione di *Rechtsverordnungen*, ovvero di un regolamento, ai sensi dell'articolo 80 della *Grundgesetz*.

Il Governo federale, un Ministro o i governi dei *Länder* possono infatti essere autorizzati per legge a emanare *Rechtsverordnungen*. La legge di delega deve definire in modo puntuale il contenuto, l'oggetto e la portata dell'autorizzazione concessa. Il regolamento deve esplicitare il proprio fondamento giuridico e l'eventuale sub-delega del potere regolamentare deve essere espressamente prevista dalla legge e attuata mediante ulteriore regolamento.

Il secondo comma dell'articolo 80 precisa che, salvo diversa disposizione di legge, è necessaria l'approvazione del Bundesrat per le ordinanze governative o ministeriali concernenti:

- i principi generali e le tariffe dei servizi postali, di telecomunicazione e ferroviari della Federazione;
- la costruzione e l'esercizio delle ferrovie;
- le materie regolate da leggi federali che richiedono l'assenso del Bundesrat o che sono eseguite dai *Länder* (sia come materia propria, sia per incarico della Federazione).

Grafico 2 Leggi approvate in Germania: Ripartizione per iniziativa

Legislatura XXI; Dati aggiornati al 31 agosto 2026

PARLAMENTARE

24

14,6%

164

GOVERNO FEDERALE

140

85,4%

Inoltre, a norma del terzo comma, il Bundesrat ha la facoltà di sottoporre al Governo federale proposte per l'adozione di ordinanze normative che ricadano nella sua sfera di approvazione.

Infine, il quarto comma, prevede altresì che qualora i governi dei *Länder* siano delegati da una legge federale a emanare ordinanze normative, i medesimi sono autorizzati a disciplinare la materia anche con propria legge.

Nel periodo di riferimento sono state inoltre approvate le Leggi di bilancio del 2025 e del 2026 ai sensi dell'articolo 110 della *Grundgesetz*.

In particolare, in materia di procedimento di approvazione, l'articolo sopracitato stabilisce che la proposta di legge di bilancio preventivo e le proposte di legge di modificazione della legge di bilancio e del bilancio preventivo, vengono presentate contemporaneamente al Bundestag e al Bundesrat il quale ha la facoltà di prendere posizione sulle proposte entro sei settimane, e sulle proposte di modificazione entro tre settimane.

I settori di intervento principali sono stati territorio, ambiente e infrastrutture (23,2%) e ordinamento istituzionale interno (16,5%). Si veda il [paragrafo 4.1.5](#) "Il confronto tra Paesi".

4.1.3

Regno Unito

Nella legislatura in corso, la 59-esima (iniziata il 9 luglio 2024; la prima legislatura del Regno Unito ebbe inizio il 1° gennaio 1801) il Parlamento del Regno Unito ha approvato complessivamente, al 31 agosto 2026, 65 provvedimenti legislativi, tutti afferenti alle leggi di interesse pubblico generale (*Public General Acts*). Nello stesso periodo, sono stati adottati circa 2.681 *Statutory Instruments*.

Si ricorda, nell'ordinamento del Regno Unito gli *Statutory Instruments* sono strumenti di legislazione delegata; categoria che, nell'esperienza del Regno Unito, comprende provvedimenti eterogenei (solo in parte

Grafico 3 Leggi approvate nel Regno Unito: Ripartizione per iniziativa

Legislatura 59^a; Dati aggiornati al 31 agosto 2026

PARLAMENTO

8

65

GOVERNO

57

12,3%

87,7%

assimilabili al decreto legislativo così come configurato nel sistema italiano delle fonti normative), di contenuto sostanziale e dettagliato (è il caso delle cosiddette *Regulations* oppure, se di deregolamentazione, dei *Deregulation Orders*) ovvero, in altri casi, con incidenza meramente formale (ad esempio, i *Commencement Orders*, di cui il Governo si avvale, previa delega parlamentare, per fissare il termine di entrata in vigore di determinate disposizioni legislative).

Per quanto concerne l'iniziativa legislativa, è da rilevare che la maggioranza dei provvedimenti approvati nel periodo di riferimento sono di origine governativa, in quanto solo 8 hanno origine parlamentare. Il dato è coerente con la specificità dell'ordinamento britannico, che notoriamente assegna al Governo un ruolo prevalente nell'organizzazione delle procedure parlamentari concernenti l'attuazione del programma legislativo, delineato nel discorso della Corona all'inizio della sessione parlamentare annuale.

L'ambito di intervento in cui si sono registrati il maggior numero di interventi legislativi è stato l'ordinamento istituzionale interno (36,9%), seguito da servizi alle persone e alla comunità (16,9%). Si veda il [paragrafo 4.1.5](#) "Il confronto tra Paesi".

4.1.4

Spagna

Nella XV legislatura in corso, iniziata il 17 agosto 2023, il Parlamento spagnolo (Cortes Generales) ha approvato complessivamente (alla data del 31 agosto 2026) 72 leggi: in particolare si tratta di 12 leggi organiche, 20 leggi ordinarie e 40 leggi di conversione di regi decreti legge (il 55,5% delle leggi quindi è dato dai decreti-legge convertiti).. Nello stesso periodo non sono stati convertiti 10 regi decreti-legge. Nella legislatura in corso, non sono stati fin qui adottati decreti legislativi.

Grafico 4 **Leggi approvate in Spagna: Ripartizione per iniziativa**

Legislatura XV; Dati aggiornati al 31 agosto 2026

PARLAMENTO

11

17,7%

72

GOVERNO

51

82,3%

Tutti i 40 decreti legge approvati sono il risultato della loro trasformazione in disegni di legge, secondo un procedimento tipico dell'ordinamento spagnolo, al fine di inserirvi delle modifiche (per dettagli cfr. *infra*). Le leggi (ordinarie e organiche) approvate in Spagna sono state per il 82,3% di iniziativa governativa (considerando sia le leggi di conversione sia le altre leggi di iniziativa governativa) e per il 17,7% di iniziativa parlamentare.

I settori di intervento in cui si sono registrati il maggior numero di interventi legislativi sono stati quello dei servizi alle persone e alle comunità (30,6%) e dell'ordinamento istituzionale interno (23,6%), seguiti da quello relativo a territorio, ambiente e infrastrutture (19,4%). Si veda il [paragrafo 4.1.5](#) "Il confronto tra Paesi".

Si ricorda che le leggi organiche sono previste dalla Costituzione spagnola (art. 81) per disciplinare alcune materie fondamentali, quali la disciplina dei diritti fondamentali e del regime elettorale, l'approvazione degli Statuti delle Comunità autonome, la disciplina di organi costituzionali o di rilievo costituzionale e l'autorizzazione alla ratifica dei trattati con i quali si realizza la cessione dell'esercizio di competenze derivanti dalla Costituzione ad organizzazioni o Istituzioni internazionali. La *ley orgánica* non è sovraordinata alla legge ordinaria, ma necessita di un consenso politico più vasto in ambiti di particolare rilievo per l'attuazione della Costituzione spagnola. Infatti, per la sua approvazione è previsto un iter più rigoroso: non può essere approvata da una Commissione in sede deliberante; le materie da essa disciplinate non possono essere oggetto di delegazione legislativa né di iniziativa legislativa popolare; deve essere approvata dalla maggioranza assoluta del Congresso nella votazione finale sull'insieme del progetto (art. 81, comma 2), contrariamente alla legge ordinaria, che esige il consenso della maggioranza dei presenti (art. 79, comma 2).

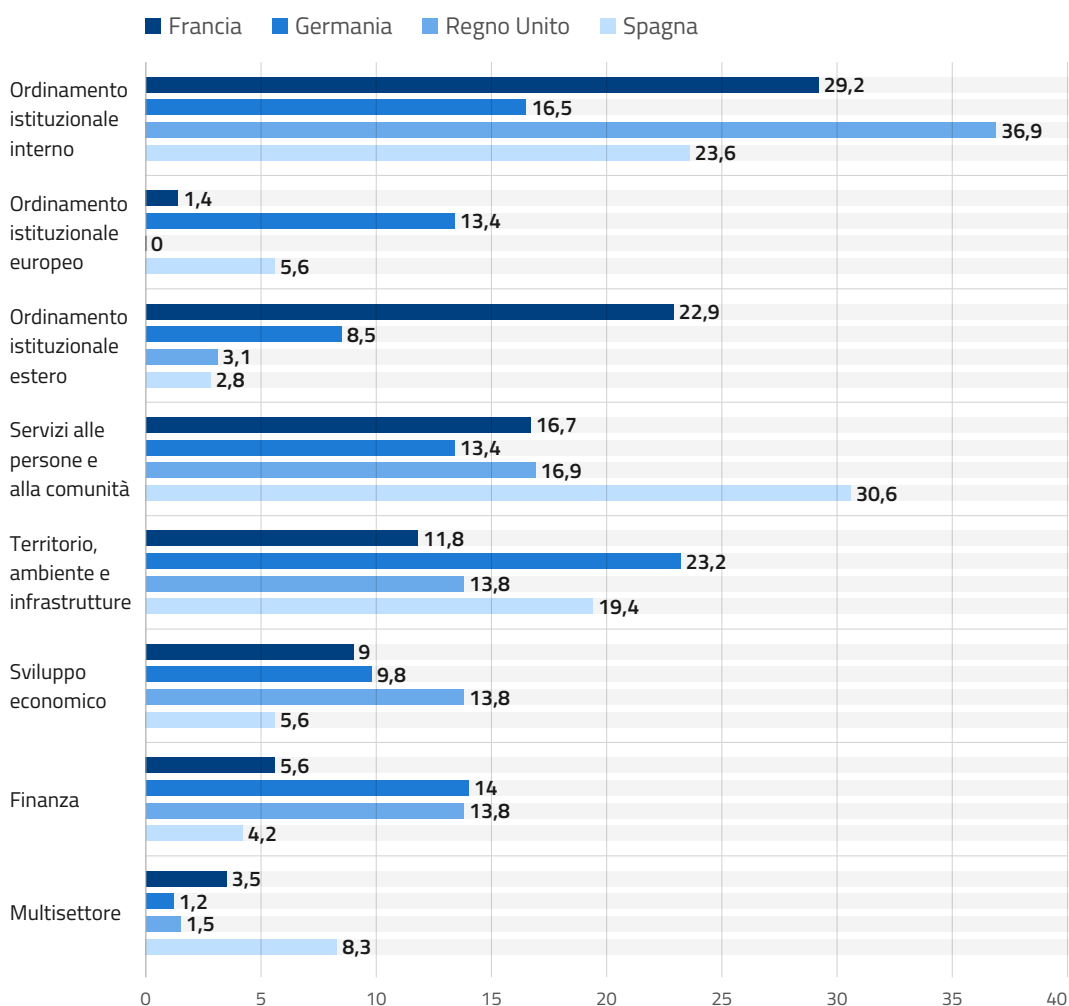
In base all'articolo 86 della Costituzione, in caso di straordinaria e urgente necessità, inoltre il Governo può adottare disposizioni legislative provvisorie che prenderanno la forma di regi decreti-legge e che non potranno modificare l'ordinamento delle Istituzioni basilari dello Stato, i diritti, i doveri e libertà dei cittadini regolati nel Titolo I della

Costituzione, il regime delle Comunità Autonome e il diritto elettorale generale. Il Senato non ha alcuna competenza in tema di decreti-legge, approvati in via esclusiva dal Congresso dei deputati, senza peraltro la possibilità di emendarli. Il Congresso dei deputati, infatti, non può modificare il testo dei decreti-legge ma solo convalidarli o rifiutarli entro trenta giorni dalla promulgazione. Nel medesimo termine i decreti possono essere anche trasformati in progetti di legge urgenti, ferma restando la loro vigenza nel testo originario per il periodo di tempo sopra indicato.

4.1.5 Confronto tra Paesi

Grafico 5 Leggi approvate per ambito di intervento

Dati aggiornati al 31 agosto 2026; Valori percentuali



4.2

Procedimento legislativo e procedure parlamentari in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna: alcune tendenze

Al fine di contestualizzare i dati quantitativi contenuti nel precedente paragrafo, è di seguito offerta una ricognizione di alcune recenti — sono oggetto di analisi gli anni 2025 e 2026 — tendenze nella legislazione e nell'attività parlamentare di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sono state in particolare oggetto di attenzione le vicende normative e parlamentari che più attengono alle modalità di lavoro delle assemblee legislative, al sistema delle fonti e alle politiche della legislazione.

4.2.1

Francia

Con riferimento agli aspetti sopra richiamati, merita segnalare, per la Francia, come il sistema istituzionale e le procedure parlamentari risultino condizionati dall'assenza di una maggioranza politica all'Assemblea nazionale che comporta la formazione di governi di minoranza¹.

In primo luogo, testimonia questa situazione il ricorso per due anni consecutivi alla procedura di **esercizio provvisorio**, ai sensi dell'articolo 47.4 della Costituzione.

¹ Come è noto, questo è possibile nell'assetto costituzionale francese perché il Primo ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Il Primo ministro propone poi i nomi dei Ministri al Presidente che formalmente li nomina. Il Governo è perciò immediatamente in carica e non necessita di un voto di fiducia. Infatti, nonostante debba intercorrere un rapporto di fiducia implicito tra Assemblea nazionale e Governo, secondo una prassi consolidata, la richiesta di fiducia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, è considerata una facoltà e non un obbligo. È prassi, negli ultimi 30 anni, che il Primo ministro impegni la responsabilità del Governo sul programma o su una dichiarazione di politica generale attraverso un voto. Si ricorda a tal riguardo che il Governo è tenuto a dimettersi se l'Assemblea nazionale approva una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale, ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione. La mozione di sfiducia deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, computandosi i soli voti favorevoli (articolo 49, secondo comma).

In attuazione di tale disposizione, infatti, qualora la legge finanziaria non venga promulgata prima dell'inizio dell'esercizio, il Governo chiede d'urgenza al Parlamento l'autorizzazione a riscuotere le imposte e autorizza con decreto il finanziamento dei cosiddetti *services votés*, ossia le dotazioni minime indispensabili per proseguire l'attività dei servizi pubblici entro i limiti previsti per l'anno precedente. La procedura è disciplinata dall'articolo 45 della *Loi organique relative aux lois de finances* (LOLF), che prevede la possibilità di ricorrere al voto separato sulla prima parte del bilancio relativa alle entrate ovvero di approvare un'apposita "legge speciale" (*loi spéciale*), limitata all'autorizzazione a riscuotere le imposte esistenti e a contrarre prestiti, seguita da un decreto di ripartizione dei crediti per i servizi votati.

Prima del 2024 allo strumento della legge speciale si era fatto ricorso una sola volta, per l'esercizio 1980, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della legge finanziaria da parte del Consiglio costituzionale.

Nella legislatura in corso le leggi speciali di autorizzazione all'esercizio provvisorio sono state due: la [legge n. 2024-1188 del 20 dicembre 2024](#) e la [legge n. 2025-1316 del 26 dicembre 2025](#). Peraltro, con la legge n. 2024-1188, tenuto conto che a dicembre 2024 non era stata ancora approvata la legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2025, gli enti previdenziali sono stati comunque autorizzati a garantire il pagamento delle prestazioni dovute fino all'entrata in vigore di quest'ultima.

Le leggi di finanziaria e di finanziamento della sicurezza sociale per il 2025 e il 2026 della sicurezza sociale² per il 2025 sono state infatti approvate oltre il termine del 31 dicembre dell'anno precedente: quelle per il 2025, rispettivamente, il 14 febbraio 2025 (legge finanziaria n. [2025-127](#)) e il 28 febbraio 2025 (legge di finanziamento della sicurezza

² In Francia la manovra annuale si articola in due distinti provvedimenti. La legge finanziaria (*loi de finances*, LF), disciplinata dall'articolo 47 della Costituzione e dalla legge organica n. 2001-692 del 1° agosto 2001 relativa alle leggi finanziarie (LOLF), determina la natura, l'importo e la destinazione delle entrate e delle spese dello Stato. La legge di finanziamento della sicurezza sociale (*loi de financement de la sécurité sociale*, LFSS), introdotta dalla revisione costituzionale del 22 febbraio 1996 (articolo 47.1 della Costituzione), determina le condizioni generali dell'equilibrio finanziario della sicurezza sociale e, tenuto conto delle previsioni di entrata, ne fissa gli obiettivi di spesa, tra cui l'obiettivo nazionale di spesa dell'assicurazione malattia (ONDAM). Per entrambe la Costituzione prevede tempi di esame massimi.

sociale n. [2025-199](#)), per il 2026 la legge finanziaria, è stata promulgata il 19 febbraio 2026 ([legge n. 2026-103](#)). Per la sua approvazione si è fatto ricorso alla procedura del “voto bloccato” di cui all’articolo 49.3 della Costituzione.

La procedura del “**voto bloccato**” consente al Primo ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all’Assemblea nazionale sul voto di un testo: il testo si considera approvato senza votazione, a meno che una mozione di sfiducia (*motion de censure*), presentata entro le 24 ore successive, non sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea (289 deputati), computandosi i soli voti favorevoli alla mozione.

Dalla revisione costituzionale del 23 luglio 2008 lo strumento è utilizzabile senza limiti per i progetti di legge finanziaria e di finanziamento della sicurezza sociale e, per ciascuna sessione, per un solo altro progetto o proposta di legge. Sul progetto di legge finanziaria per il 2026 il governo Lecornu vi ha fatto ricorso tre volte: il 20 gennaio 2026 sulla prima parte (entrate), il 23 gennaio sulla seconda parte (spese) e sull’insieme del testo in nuova lettura, il 30 gennaio in lettura definitiva. Tutte le mozioni di sfiducia sono state respinte e il testo è stato considerato definitivamente approvato il 2 febbraio 2026. Ciò è avvenuto, peraltro, nonostante al momento della sua formazione — e anche questa è una singolarità nella storia istituzionale francese — il secondo governo Lecornu si fosse impegnato a non fare ricorso alla procedura del voto bloccato: l’impegno è stato annunciato dal Primo ministro dinanzi all’Assemblea nazionale nella dichiarazione di politica generale del 14 ottobre 2025, subito dopo la formazione del secondo governo.

Il ricorso alla procedura di cui all’articolo 49.3 è rimasto frequente anche nella legislatura in corso, dopo il forte incremento registrato nella legislatura precedente. Se dal 1958 all’inizio del 2020 l’articolo 49.3 è stato utilizzato complessivamente 89 volte, si conta un solo ricorso nella XV legislatura (2017-2022; si trattava della riforma delle pensioni). Nella XVI legislatura (2022-2024) il governo Borne vi ha fatto ricorso 23 volte in circa venti mesi, avvicinandosi al primato del governo Rocard (28 ricorsi tra il 1988 e il 1991). Nella XVII legislatura, iniziata nel luglio 2024, i ricorsi sono stati finora otto, tutti su testi finanziari. Il governo Barnier è l’unico, nella storia della V Repubblica, a essere caduto per l’approvazione di una mozione di sfiducia presentata in risposta al ricorso all’articolo 49.3, il 4 dicembre 2024.

Significativo risulta anche il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 49.1, in base al quale il Primo ministro può impegnare la responsabilità del Governo sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale; in tal caso è sufficiente la maggioranza dei voti espressi. Dal 1958 al 2024 la procedura era stata attivata 41 volte da 22 Primi ministri, sempre con esito favorevole al Governo. Dal 2022, in assenza di una maggioranza assoluta, nessuno dei governi che si sono succeduti (Borne, Attal, Barnier, Bayrou e Lecornu) ha chiesto la fiducia all'Assemblea sulla dichiarazione di politica generale resa all'inizio del mandato. Tra l'altro, nel 2025, per la prima volta nella V Repubblica, un governo (il governo presieduto da François Bayrou) ha rassegnato le dimissioni perché è stato battuto nel voto richiesto su una dichiarazione di politica generale ai sensi dell'articolo 49.1. Il Primo ministro, l'8 settembre 2025, aveva scelto di sottoporsi al voto per ottenere il sostegno dell'Assemblea al proprio piano di riduzione del debito pubblico, in vista della manovra per il 2026; l'ultimo precedente di un governo battuto su una questione di fiducia risaliva alla IV Repubblica (governo Gaillard, 1958).

Rilevante risulta anche in questa legislatura (nella XVII legislatura il Consiglio costituzionale ha reso 48 decisioni di controllo preventivo sulle leggi — decisioni DC — rispetto alle 29 della XVI legislatura, durata però solo due anni, dal giugno 2022 al luglio 2024, e alle 90 della XV legislatura), il ricorso, previsto in Costituzione³, al parere **preventivo di costituzionalità** del Consiglio costituzionale sulle leggi approvate.

³ Ai sensi dell'articolo 61, secondo comma, della Costituzione, le leggi ordinarie, prima della promulgazione, possono essere deferite al Consiglio costituzionale dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal Presidente dell'Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato o, a seguito della revisione costituzionale del 1974, da sessanta deputati o sessanta senatori; le leggi organiche e i regolamenti delle assemblee sono invece sottoposti obbligatoriamente al controllo. Il Consiglio si pronuncia entro un mese o otto giorni se il Governo dichiara l'urgenza. Il rinvio (c.d. *saisine*) sospende il termine per la promulgazione. La riforma del 1974 ha fatto del ricorso preventivo uno strumento a disposizione delle minoranze parlamentari: le statistiche mostrano che dall'inizio dell'utilizzo dell'istituto sino al 30 giugno 2026 le *saisines* presentate da deputati sono state 540, quelle presentate da senatori oltre 340, a fronte di 222 presentate dal Primo ministro (fonte: [Conseil constitutionnel, bilan statistique](#)). Dal 2010 il controllo preventivo è affiancato dal controllo successivo, attivabile nel corso di un giudizio mediante la questione prioritaria di costituzionalità (c.d. QPC, articolo 61-1 della Costituzione).

Ciò è avvenuto su leggi molto significative come, da ultimo, quella sul “fine vita” — ritenuta, salvo alcuni specifici aspetti⁴, costituzionale dal Consiglio — e quella sul divieto di accesso ai social per i minori di 15 anni, bocciata invece dal Consiglio nella sua disposizione centrale⁵.

Come è noto, i pareri del Consiglio costituzionale attengono anche ad aspetti della procedura legislativa. A questo riguardo significativo risulta il parere sulla legge in materia di semplificazione delle attività agricole, c.d. *loi Duplomb*, dal nome del senatore proponente Laurent Duplomb ([legge n. 2025-794 dell'11 agosto 2025](#) “*visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur*”). Questa legge — che conteneva disposizioni oggetto di ampia discussione, quali deroghe al divieto di uso di un insetticida ritenuto da una norma del 2018 pericoloso per la salute — aveva infatti conosciuto un iter parlamentare del tutto peculiare, nel quale gli stessi sostenitori della legge avevano fatto ricorso, all'Assemblea nazionale, a una mozione di rigetto — strumento di solito

4 [Legge n. 2026-794](#) del 18 agosto 2026 relativa al diritto all'aiuto a morire, approvata in lettura definitiva dall'Assemblea nazionale il 15 luglio 2026, dopo che il Senato aveva respinto il testo nelle diverse letture. Il rinvio al Consiglio costituzionale ([decisione n. 2026-910 DC del 14 agosto 2026](#)) è stato attivato non solo dal *quorum* previsto di deputati e di senatori, ma anche dal Primo ministro e dal Presidente del Senato. Il Consiglio ha dichiarato conformi a Costituzione le disposizioni esaminate, formulando tuttavia tre riserve di interpretazione: il medico che decide sulla richiesta presentata da una persona sottoposta a misura di protezione giuridica deve tenere conto delle osservazioni della persona incaricata della misura di protezione, che assiste o rappresenta la persona protetta; i farmacisti chiamati a preparare o dispensare la sostanza letale non possono essere obbligati a partecipare alla procedura, in forza della libertà di coscienza (la legge non estendeva loro la clausola di coscienza prevista per gli altri professionisti sanitari coinvolti); il responsabile di una struttura sanitaria o socio-sanitaria privata può rifiutare che la procedura si svolga nei propri locali quando essa sia manifestamente contraria alle finalità statutarie o al progetto della struttura, purché altre strutture locali siano in grado di rispondere al bisogno.

5 [Decisione n. 2026-911 DC del 14 agosto 2026](#), su ricorso di due gruppi composti ciascuno di oltre sessanta deputati. Il Consiglio ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge, approvata definitivamente il 21 luglio 2026, che vietava l'accesso ai servizi di social network ai minori di 15 anni. Pur riconoscendo che il legislatore intendeva dare attuazione all'esigenza costituzionale di tutela dell'interesse superiore del minore, il Consiglio ha ritenuto che un divieto generale, applicabile a tutti i minori di 15 anni senza alcuna valutazione del rischio in relazione all'età, al grado di maturità e alla situazione familiare, e che implica per chiunque, anche maggiorenne, l'obbligo di dimostrare la propria età, non fosse né adeguato, né necessario, né proporzionato, comprimendo la libertà di espressione e di comunicazione e il diritto al rispetto della vita privata.

usato per bloccare l'esame di una proposta di legge — al fine invece di superare l'ostruzionismo e andare quindi direttamente all'esame della Commissione mista paritaria. La proposta di legge, presentata al Senato il 1° novembre 2024 e da questo approvata in prima lettura il 27 gennaio 2025, è stata esaminata con procedura accelerata. All'Assemblea nazionale, l'approvazione in prima lettura di una mozione di rigetto preliminare, motivata dai suoi promotori con l'esigenza di accelerare l'*iter* a fronte del deposito di oltre 3.500 emendamenti ritenuti ostruzionistici, ha consentito la prosecuzione del procedimento e la convocazione della commissione mista paritaria ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione. Il testo elaborato dalla commissione mista è stato approvato dal Senato il 2 luglio e dall'Assemblea nazionale l'8 luglio 2025.

Il Consiglio costituzionale, pur dichiarando incostituzionali nel merito alcune disposizioni della legge, ha ritenuto legittima questa procedura argomentando che i regolamenti parlamentari non hanno di per sé valore costituzionale, sicché la loro sola violazione non rende incostituzionale la procedura legislativa; il corretto svolgimento del dibattito democratico richiede che sia pienamente rispettato il diritto di emendamento e che parlamentari e Governo possano avvalersi senza ostacoli delle procedure a loro disposizione, il che implica che di tali facoltà non si faccia un uso manifestamente eccessivo. Alla luce delle “condizioni generali del dibattito”, l'approvazione della mozione di rigetto non ha quindi violato né il diritto di emendamento né le esigenze di chiarezza e sincerità del dibattito parlamentare. Il Consiglio ha inoltre precisato che, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, il rigetto di un testo da parte di una delle due assemblee non interrompe l'*iter* volto all'approvazione di un testo definitivo, e che nulla ostava pertanto alla convocazione della commissione mista paritaria ([decisione n. 2025-891 DC del 7 agosto 2025](#)).

Da segnalare anche l'attenzione del Consiglio rispetto all'inserimento nei testi legislativi di **disposizioni eterogenee** rispetto alla *ratio* prevalente (si tratta di disposizioni definite in Francia *cavaliers législatifs*). Ai sensi dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, ogni emendamento è ammissibile in prima lettura purché presenti un legame, anche indiretto, con il testo presentato o trasmesso; il Consiglio dichiara, su ricorso o d'ufficio, l'incostituzionalità per vizio di procedura delle disposizioni introdotte in violazione di tale regola, senza pronunciarsi sul loro contenuto. Ad esempio, nella stessa decisione sulla *loi Duplomb* il Consiglio ha dichiarato non conforme l'articolo 8, introdotto in prima

lettura, che rafforzava i poteri di intervento e le sanzioni per prevenire la diffusione dei vigneti incolti, in quanto privo di qualsiasi legame con le disposizioni della proposta originaria. Nella decisione [n. 2025-899](#) DC del 30 dicembre 2025 sulla legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2026 il Consiglio ha inoltre censurato d'ufficio, in nove articoli, alcuni “cavalieri sociali” (*cavaliers sociaux*), ossia disposizioni estranee al contenuto che la legge organica riserva alle leggi di finanziamento della sicurezza sociale.

Dopo l'approvazione della *loi Duplomb* — ma prima della pronuncia del Consiglio — una **petizione** all'Assemblea nazionale per richiedere la sua abrogazione, promossa da una studentessa ventitreenne, ha raccolto *online* oltre due milioni di firme. Questo ha testimoniato la vitalità dello strumento; in Francia si è trattato della prima petizione presentata sulla piattaforma dell'Assemblea nazionale a superare la soglia delle 500.000 firme, raggiunta in nove giorni. Raggiungendo tale soglia, ai sensi dell'articolo 148, comma 6, del Regolamento dell'Assemblea nazionale la petizione può essere iscritta per un dibattito in seduta pubblica. La decisione spetta tuttavia alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea. La petizione è stata presentata alla commissione affari economici, che ha deciso all'unanimità di esaminarla, ed è stata poi discussa in Assemblea senza voto finale, come previsto dal regolamento. Nel merito, la petizione evidenziava la violazione da parte della legge di alcune disposizioni del Codice dell'Ambiente e dei principi fondamentali della Carta dell'Ambiente del 2005. La fondatezza delle questioni sollevate ha peraltro trovato conferma nella citata decisione [n. 2025-891](#) con la quale il Consiglio ha dichiarato incostituzionali proprio alcune disposizioni che consentivano di derogare al divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi.

In questo contesto, una spinta alle petizioni è stata data dalla decisione di consentirne la presentazione su piattaforme elettroniche, attive dal 2020 sui siti dell'Assemblea nazionale e del Senato e dalle riforme regolamentari del 2019 all'Assemblea nazionale e del 2020 al Senato che, tra le altre cose, disciplinano le modalità della discussione delle petizioni nelle commissioni competenti una volta che sia raggiunto un *quorum* di firme. All'Assemblea nazionale, ai sensi degli articoli 147 e seguenti del Regolamento, le petizioni sono assegnate alla commissione competente; quelle che superano le 100 mila firme devono essere presentate in commissione, che decide se esaminarle nel merito, e oltre la soglia di 500

mila firme, provenienti da almeno 30 dipartimenti o collettività d'oltremare, come sopra ricordato, la Conferenza dei presidenti può disporre la discussione in seduta pubblica, senza voto. Al Senato le petizioni che raccolgono almeno 100.000 firme entro sei mesi sono trasmesse alla Conferenza dei presidenti, che decide il seguito da darvi, come l'iscrizione all'ordine del giorno di una proposta di legge o l'avvio di una missione di controllo. Si tratta dunque di strumenti che non vincolano le assemblee quanto all'esito, ma possono incidere sulla loro agenda: la petizione contro la *loi Duplomb*, esaminata in commissione e poi discussa in Aula, costituisce il primo caso di applicazione dell'intera procedura.

Più in generale gli strumenti di democrazia partecipativa hanno conosciuto un significativo sviluppo in Francia: merita richiamare le esperienze delle **Assemblee di cittadini estratte a sorte** (c.d. *Conventions Citoyennes*) organizzate in seno al CESE (Consiglio economico sociale e ambientale, organo consultivo del Governo e del Parlamento composto da rappresentanti delle organizzazioni della società civile).

La legge organica n. [2021-27](#) del 15 gennaio 2021 ha attribuito espressamente al CESE la facoltà di organizzare consultazioni pubbliche nelle materie di sua competenza, anche ricorrendo al sorteggio dei partecipanti, e ha fissato a 150.000 firme la soglia per le petizioni rivolte al CESE, consentendone anche la presentazione per via elettronica. Tra le esperienze più significative si ricordano la Convenzione cittadina sul fine vita, svoltasi tra dicembre 2022 e aprile 2023, con 184 membri estratti a sorte, sottoposto a determinate condizioni, e la Convenzione cittadina sui tempi di vita dei bambini, svoltasi tra giugno e novembre 2025. Quest'ultima, organizzata dal CESE su richiesta del Presidente della Repubblica e chiamata a rispondere a una questione formulata dal Primo ministro François Bayrou, ha riunito 133 cittadini estratti a sorte, che hanno approvato venti proposte. I suoi lavori sono stati successivamente presentati anche alla Commissione affari culturali e istruzione dell'Assemblea nazionale il 7 gennaio 2026.

4.2.2

Germania

Anche in Germania, le tensioni del sistema politico manifestatesi a seguito dei risultati delle elezioni legislative del 2025 hanno avuto un impatto sulla cornice normativa in materia di finanza pubblica.

Infatti, nel marzo 2025, è stata approvata una **riforma costituzionale**, che consente il **superamento dei limiti di indebitamento** fissati dalla Legge fondamentale per alcune tipologie di spesa. Ai sensi del nuovo articolo 115, secondo comma, della Legge fondamentale, sono in particolare sottratte al limite di indebitamento, per la parte eccedente l'1 per cento del prodotto interno lordo nominale, le spese per la difesa e le spese federali per la protezione civile e della popolazione, per i servizi di informazione, per la protezione dei sistemi informatici e per l'aiuto agli Stati aggrediti in violazione del diritto internazionale. La riforma – che richiedeva, come tutte le revisioni costituzionali, un'approvazione da parte dei due terzi dei componenti del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat (art. 79, secondo comma, della Legge fondamentale) – è stata approvata, dopo le elezioni del 23 febbraio 2025 ma prima della prima seduta del nuovo Bundestag e quindi dal Bundestag della precedente legislatura, il cui mandato, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, della Legge fondamentale, termina con la riunione del nuovo Bundestag, che deve avere luogo entro trenta giorni dalle elezioni (articolo 39, secondo comma); il Bundestag della precedente legislatura è stato convocato in seduta straordinaria il 13 e il 18 marzo 2025. Ciò per il timore che nel nuovo Bundestag non fosse possibile raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi. Il 18 marzo 2025 il Bundestag ha approvato il testo con 512 voti favorevoli e 206 contrari, a fronte dei 489 necessari.

Il **Tribunale costituzionale federale** ha respinto i ricorsi e le domande cautelari proposti contro tale procedura con una serie di ordinanze del 13, 17 e 20 marzo 2025. In particolare, con l'[ordinanza 2 BvE 3/25](#), relativa al ricorso di due deputati eletti, non ancora in carica, e del costituendo gruppo Die Linke del nuovo Bundestag, il Tribunale non si è pronunciato in via cautelare, ma ha deciso direttamente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e affermando che il Presidente può convocare l'Assemblea uscente, ai sensi dell'articolo 39, terzo comma, della Legge fondamentale, anche dopo le elezioni e nel termine di trenta giorni entro il quale deve riunirsi il nuovo Bundestag; la connessa domanda cautelare è stata di conseguenza dichiarata priva di oggetto. Nelle altre ordinanze, relative alla configurazione del procedimento legislativo, il Tribunale non si è pronunciato sul merito, ma si è limitato a un bilanciamento delle conseguenze, ritenendo che un provvedimento cautelare avrebbe comportato una grave ingerenza nell'autonomia del Parlamento, dato che, per effetto del principio di

discontinuità, la deliberazione sarebbe potuta divenire definitivamente impossibile dopo la costituzione del nuovo Bundestag, e riservando al giudizio di merito la questione dell'eventuale lesione dei diritti di partecipazione dei ricorrenti. Con l'[ordinanza del 20 marzo 2025](#) il Tribunale ha infine respinto anche la richiesta del gruppo AfD di impedire in via cautelare la deliberazione del Bundesrat, ribadendo che la Legge fondamentale non conosce, in linea di principio, un controllo preventivo di costituzionalità delle leggi.

I criteri di legittimità relativi alla compressione dei tempi del procedimento legislativo hanno poi trovato una formale codificazione nella successiva [sentenza 2 BvE 4/23 del 23 luglio 2026](#). Con tale decisione, il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un componente del Bundestag contro le modalità di svolgimento del procedimento legislativo relativo alla legge di modifica della legge sull'energia negli edifici (*Gebäudeenergiegesetzänderungsgesetz*, c.d. Legge sul riscaldamento) del 2023, perché il ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato di poter essere leso nei propri diritti di deputato dallo svolgimento dell'iter. Nella sentenza il Tribunale afferma che nel procedimento legislativo i deputati hanno, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, della Legge fondamentale, non solo il diritto di votare, ma anche quello di partecipare alla deliberazione, e che a tal fine necessitano delle informazioni indispensabili per valutarne l'oggetto; che la Legge fondamentale non contiene indicazioni specifiche sulla durata adeguata dell'esame dei progetti di legge, che spetta al Bundestag valutare in autonomia; e che il confronto sul merito di un progetto nel procedimento parlamentare non può tuttavia essere reso impossibile, ad esempio perché l'iter viene rallentato o accelerato in modo abusivo.

Da segnalare anche, quale peculiarità nell'avvio della nuova legislatura, il fatto che, per la prima volta nella storia della Repubblica Federale, il **Cancelliere non sia stato eletto dal Bundestag al primo scrutinio** (per il quale era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti) ma al secondo, svoltosi nella stessa giornata del 6 maggio 2025. Anche nel secondo scrutinio era tuttavia richiesta la maggioranza assoluta: ai sensi dell'articolo 63 della Legge fondamentale, infatti, se un candidato non è eletto al primo scrutinio, il Bundestag può eleggere entro quattordici giorni un Cancelliere con più della metà dei propri componenti. Se entro tale termine l'elezione non ha luogo, si procede senza indugio a un

nuovo scrutinio, nel quale è eletto chi ottiene il maggior numero di voti, e se l'eletto non raggiunge la maggioranza dei componenti il Presidente federale deve, entro sette giorni, nominarlo o sciogliere il Bundestag. Friedrich Merz ha ottenuto 310 voti al primo scrutinio e 325 al secondo, a fronte dei 316 necessari. In entrambi i casi si è votato a scrutinio segreto, con schede coperte. Per consentire lo svolgimento del secondo scrutinio nella stessa giornata è stato necessario derogare, con la maggioranza dei due terzi prevista dall'articolo 126 del Regolamento, all'articolo 78, quinto comma, in base al quale l'esame dei progetti inizia non prima del terzo giorno dalla distribuzione del relativo stampato.

Pure rilevante per gli aspetti che qui stiamo trattando è risultata, poco dopo l'avvio della nuova legislatura, nel maggio 2025, la classificazione da parte dell'**Ufficio federale per la tutela costituzionale** come "partito con accertate tendenze di estrema destra" per via dell'"impostazione estremista e irrispettosa della dignità umana del partito nel suo insieme" il partito che esprime il secondo gruppo parlamentare, per numero di componenti, al Bundestag *Alternative für Deutschland* (AfD). A seguito del ricorso del partito al tribunale amministrativo di Colonia e alla decisione cautelare di tale tribunale del maggio 2026, l'Ufficio ha riclassificato l'AfD come "caso sospetto", in attesa della decisione nel merito⁶.

Si ricorda che l'Ufficio federale per la tutela costituzionale, autorità federale che opera nell'ambito del Ministero federale dell'interno, ha il compito, quale servizio di informazione interno, di individuare, già prima di eventuali misure di polizia, i pericoli derivanti dall'estremismo politico, dal terrorismo e dalle attività di spionaggio. A tal fine raccoglie e valuta informazioni sulle attività politiche dirette contro l'ordinamento liberaldemocratico fondamentale o contro l'esistenza o la sicurezza della Federazione o di un *Land*. Non dispone invece di poteri di polizia. La classificazione da parte dell'Ufficio di un partito o movimento come estremista non comporta automaticamente l'avvio di un procedimento per accertarne l'incostituzionalità ai sensi dell'articolo 21 della Legge fondamentale⁷, che può essere promosso solo dal Bundestag,

⁶ Si segnala, tuttavia, che le articolazioni statali dell'AfD sono classificate come tendenza estremista di destra accertata nei *Länder* Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia e Brandeburgo.

⁷ "1. I partiti collaborano alla formazione politica della volontà del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve corrispondere ai principi

dal Bundesrat o dal Governo federale e che si conclude con una decisione del Tribunale costituzionale federale, unico organo competente a dichiarare l'incostituzionalità di un partito o a escluderlo dal finanziamento pubblico. A seguito di tale classificazione viene invece intensificato il monitoraggio di programmi, dichiarazioni e iniziative del partito.

La situazione sopra descritta determina comunque delle conseguenze sul piano istituzionale e delle procedure parlamentari: ad esempio, come già avvenuto nella precedente legislatura, il Bundestag continua a bocciare il candidato del gruppo AfD alla **vicepresidenza dell'Assemblea**.

Ciò comportava un problema regolamentare in quanto il Regolamento del Bundestag allora vigente, da un lato, prescriveva l'elezione dei vicepresidenti da parte dell'Assemblea a maggioranza assoluta — che diventava semplice al terzo scrutinio — dall'altro però richiedeva che ogni gruppo fosse rappresentato da almeno un vicepresidente.

Nella precedente legislatura, la questione è stata sottoposta al Tribunale costituzionale federale con un ricorso del gruppo AfD e con un ricorso di un suo deputato, entrambi respinti con due pronunce del 22 marzo 2022, l'[ordinanza 2 BvE 9/20](#) e la [sentenza 2 BvE 2/20](#). Secondo il Tribunale, il diritto di ciascun gruppo a essere rappresentato nella Presidenza (c.d. *Grundmandat*) è subordinato all'esito dell'elezione: non costituisce un diritto incondizionato, ma il diritto di presentare un candidato e di ottenere che la libera elezione si svolga regolarmente.

Il Tribunale ha inoltre respinto la richiesta del gruppo di prevedere «accorgimenti procedurali» a tutela di tale diritto.

Lo stallo si è riproposto anche nella legislatura in corso quando nella seduta costitutiva del 25 marzo 2025 il candidato dell'AfD, Gerold Otten, non ha ottenuto la maggioranza in nessuno dei tre scrutini (con 185, 190 e 184 voti favorevoli), mentre sono stati eletti i vicepresidenti proposti dagli altri gruppi. Il 26 giugno 2025 è stato respinto anche il candidato Michael Kaufmann, con 156 voti favorevoli e 416 contrari, a fronte dei 316 necessari.

democratici. Essi debbono render conto pubblicamente dell'origine dei loro mezzi. 2. I partiti che per i loro fini o per il comportamento dei loro aderenti mirino a intaccare o a distruggere il libero ordinamento democratico, oppure a minacciare l'esistenza della Repubblica Federale Germanica, sono anticostituzionali. Sulla questione dell'anticostituzionalità decide la Corte costituzionale federale.”

Il 16 ottobre 2025 il Bundestag ha approvato una [nuova versione del proprio Regolamento](#), entrata in vigore il 1° novembre 2025. La finalità della riforma è chiarire che la carica di vicepresidente dipende dalla libera elezione a scrutinio segreto da parte del Bundestag, principio destinato a prevalere sul c.d. *Grundmandat*, in base al quale ogni gruppo dovrebbe essere rappresentato nella Presidenza da almeno un vicepresidente⁸.

Analoghe difficoltà si sono registrate — con un'impasse durata dall'inizio della legislatura a settembre 2025 — nell'elezione dei **giudici del Tribunale costituzionale federale**. I giudici sono eletti per metà dal Bundestag e per metà dal Bundesrat. Per l'elezione da parte del Bundestag è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti e almeno la maggioranza dei componenti dell'Assemblea e i deputati sono chiamati a votare senza dibattito e a scrutinio segreto sui candidati proposti da un'apposita commissione, formata da dodici membri eletti dall'Assemblea in proporzione — utilizzando il metodo d'Hondt — alla consistenza dei gruppi (ciascun gruppo presenta un elenco di candidati che risultano eletti nell'ordine in cui sono iscritti e che, in caso di impedimento, sono sostituiti dal candidato successivo nella medesima lista).

La legge prevede inoltre che, una volta trascorsi due mesi dalla scadenza del mandato di un giudice del Tribunale senza che il Bundestag abbia eletto il nuovo giudice, il Presidente della Commissione per le elezioni debba chiedere allo stesso Tribunale costituzionale federale di formulare una o più candidature. Tale procedura è stata applicata nella

⁸ Infatti, il nuovo articolo 2a disciplina l'elezione dei vicepresidenti separatamente da quella del Presidente e prevede che il Bundestag stabilisca il numero dei vicepresidenti tenendo conto di ciascun gruppo per almeno una carica. I vicepresidenti sono eletti in procedure distinte, senza dibattito e a scrutinio segreto ed è eletto chi ottiene, al primo o al secondo scrutinio, i voti della maggioranza dei componenti del Bundestag, mentre al terzo scrutinio è eletto chi ottiene più voti favorevoli che contrari. Se nella seduta costitutiva la procedura non ha esito, o se il gruppo titolare del diritto di proposta rinuncia in tale seduta a ulteriori scrutini, a tutti gli scrutini successivi si applica l'articolo 20, quarto comma. In base a tale disposizione, la presentazione di un nuovo candidato apre una nuova procedura e la precedente si considera senza esito. Dopo tre procedure senza elezione, una nuova candidatura deve essere sostenuta da almeno un quarto dei componenti del Bundestag. Il nuovo Regolamento prevede inoltre la revoca dei vicepresidenti mediante richiesta presentata da almeno la metà dei componenti del Bundestag e con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. In caso di cessazione dalla carica o di revoca, il diritto di proposta resta al gruppo che ne è titolare.

legislatura in corso su richiesta della presidenza della Commissione per le elezioni e il *Plenum* del Tribunale ha formulato, con la [deliberazione del 22 maggio 2025](#), tre proposte per la successione del giudice Josef Christ e nel settembre 2025 il Bundestag ha eletto uno dei candidati proposti, Günter Spinner.

Si segnala, tuttavia, che negli ultimi mesi della precedente legislatura la procedura è stata modificata, con una [riforma alla Legge fondamentale](#) e alla [legge sul Tribunale costituzionale federale](#). La revisione costituzionale, approvata dal Bundestag il 19 dicembre 2024 con 600 voti favorevoli e 69 contrari, ha inserito nella Legge fondamentale (nuovo articolo 93), per gli aspetti che qui interessano, la prosecuzione delle funzioni dei giudici, al termine del mandato, fino alla nomina del successore.

Inoltre, quanto al meccanismo di elezione sostitutiva, la Legge fondamentale prevede che una legge federale possa stabilire che il diritto di elezione sia esercitato dall'altro organo elettivo — il Bundesrat in caso di stallo al Bundestag e il Bundestag in caso di stallo al Bundesrat — qualora l'elezione del successore non abbia luogo entro un termine da determinare dalla fine del mandato o dalla cessazione anticipata di un giudice. In attuazione di tale disposizione, il nuovo articolo 7a, quinto comma, della legge sul Tribunale prevede che, se l'organo competente non ha eletto il successore entro tre mesi da quando il Tribunale gli ha sottoposto la propria proposta, il diritto di elezione possa essere esercitato anche dall'altro organo. Il giudice si considera quindi eletto dall'organo originariamente competente. La riforma fa, poi, salvo il requisito di una maggioranza qualificata per l'elezione⁹.

4.2.3

Regno Unito

Nel periodo oggetto del presente Rapporto il Regno Unito ha portato a compimento una riforma di rilievo costituzionale, lo **House of Lords (Hereditary Peers) Act 2026**, che elimina il residuo diritto dei pari

⁹ Tra gli altri aspetti della riforma, il riconoscimento dello status del Tribunale come organo costituzionale; la sua articolazione in due Senati di otto giudici ciascuno, la durata del mandato di dodici anni e comunque non oltre la fine del mese in cui il giudice compie sessantotto anni, il divieto di rielezione. Il nuovo articolo 94 stabilisce che le decisioni del Tribunale vincolano gli organi costituzionali della Federazione e dei *Länder*, nonché tutti i giudici e le autorità.

ereditari di sedere e votare nella Camera dei Lord in virtù del titolo ereditario, a differenza dei pari a vita — nominati per la durata della vita, con titolo non trasmissibile — e dei Lord spirituali, ossia i vescovi della Chiesa d'Inghilterra. Una riforma del 1999 aveva già allontanato la gran parte dei pari ereditari, conservando in via transitoria 92 seggi a essi riservati e rinnovati, alla morte o alle dimissioni del titolare, mediante elezioni suppletive interne alla stessa nobiltà ereditaria; l'Act del 2026 sopprime anche questi seggi residui. La legge ha ricevuto il Royal Assent il 18 marzo 2026 e il diritto dei pari ereditari di sedere nella Camera è cessato con la fine della sessione parlamentare 2024-26. La nuova sessione, aperta il 13 maggio 2026, è pertanto la prima composta esclusivamente da pari a vita e da Lord spirituali.

L'esame si è protratto a lungo, anche perché nella Camera dei Lord non operano né il contingentamento dei tempi né la selezione degli emendamenti. Presentato ai Comuni il 5 settembre 2024, il disegno di legge (*bill*) ha concluso l'esame in quella Camera il 12 novembre 2024 senza modifiche. I Lord, dopo la seconda lettura dell'11 dicembre 2024 e il *committee stage* avviato il 3 marzo 2025, hanno completato l'esame il 21 luglio 2025, approvando però alcuni emendamenti in sede di *report stage* (2 e 9 luglio) e in terza lettura. Promossi dall'opposizione conservatrice, tali emendamenti miravano in particolare a consentire ai pari ereditari in carica di restare in Aula, sopprimendo le sole elezioni suppletive per la loro sostituzione; a rendere ineleggibili i ministri non retribuiti; e a consentire, mediante modifica del *Life Peerages Act 1958*, la creazione di pari a vita privi del diritto al *writ of summons*, e quindi del diritto di sedere e votare nella Camera. I Comuni li hanno respinti il 4 settembre 2025 — accogliendo invece quello, di origine governativa, che consente, nel caso di un pari privo della capacità necessaria, che la comunicazione di rinuncia al seggio sia presentata e sottoscritta da una persona che agisce per suo conto, secondo quanto previsto dagli *Standing Orders* della Camera — e il 10 marzo 2026 i Lord hanno rinunciato a insistere, dopo che il Governo si era impegnato ad attribuire un numero concordato di titoli a vita all'opposizione ufficiale e ai *crossbenchers*, i membri indipendenti non iscritti ad alcun gruppo¹⁰.

¹⁰ Va precisato che il voto con cui i Comuni respingono gli emendamenti dei Lord non è, di per sé, risolutivo: non determina, cioè, l'approvazione definitiva del testo contro la volontà della Camera alta. Esso apre piuttosto la fase della navetta (il cosiddetto *ping-pong*), nella quale il progetto torna ai Lord, liberi di insistere sui

Sempre sulla composizione della Camera dei Lord merita segnalare il *Lords Spiritual (Women) Act 2015 (Extension) Act 2025*, con Royal Assent del 16 gennaio 2025, che proroga il periodo entro il quale, tra i 21 seggi dei Lord spirituali non collegati *ex officio* alle sedi di Canterbury, York, London, Durham e Winchester, le vacanze sono attribuite con precedenza alle donne vescovo diocesane eleggibili. In particolare, il termine decennale originariamente previsto dalla legge del 2015 è sostituito dalla data del 18 maggio 2030. Non si tratta, dunque, di un incremento numerico delle donne vescovo, ma della proroga di un meccanismo di precedenza nella copertura delle vacanze.

Più in generale, il Governo ha incontrato **crescenti difficoltà alla Camera dei Lord**, dove, a differenza che ai Comuni, non dispone dello stesso grado di controllo sull'organizzazione dei lavori.

In particolare, appare messa in discussione da parte dei Lord la portata della c.d. *Salisbury Convention*, la convenzione, invero già oggetto di controversie in passato, in base alla quale la Camera dei Lord non blocca i progetti di legge (*bills*) governativi che attuano impegni contenuti nel programma elettorale (*manifesto*) del partito di governo: in base alla *Salisbury Convention* ai *manifesto bills* viene concessa la seconda lettura, non vengono approvati “emendamenti demolitori” (*wrecking amendments*) e il testo è restituito ai Comuni in tempi ragionevoli.

Il caso più rilevante di mancato rispetto della *Salisbury Convention* ha riguardato l'*Employment Rights Bill*, attuativo di un impegno del *manifesto* laburista: il 17 novembre 2025 i Lord hanno nuovamente votato contro il Governo su cinque questioni chiave, tra cui la disciplina

propri emendamenti o di cedere. Solo i *Parliament Acts* del 1911 e del 1949 permettono di promulgare una legge senza il consenso dei Lord, ma a condizioni rigorose: il *bill* deve essere approvato dai Comuni e trasmesso ai Lord in due sessioni successive, almeno un mese prima della fine di ciascuna sessione; i Lord devono averlo rigettato in entrambe – respingendolo in seconda o terza lettura, non completandone l'esame entro la fine della sessione, oppure insistendo su emendamenti inaccettabili per i Comuni; deve trascorrere almeno un anno tra la seconda lettura del *bill* ai Comuni nella prima sessione e la data in cui esso è approvato dai Comuni nella seconda; il testo trasmesso ai Lord nella seconda sessione deve essere identico a quello della prima oppure contenere soltanto le modifiche certificate dallo Speaker come necessarie per il tempo trascorso o corrispondenti a emendamenti approvati dai Lord nella sessione precedente; e questi ultimi devono respingerlo nuovamente. Attivare tale procedura – mai utilizzata per questa legge – avrebbe dunque comportato un rinvio di oltre un anno: il Governo ha perciò preferito la via dell'accordo.

della tutela contro il licenziamento ingiustificato e del relativo periodo di qualificazione, e soltanto il 16 dicembre 2025 la Camera alta ha ceduto sull'ultimo punto controverso.

Peculiarità nell'esame parlamentare si sono poi verificate per quanto concerne il **Terminally Ill Adults (End of Life) Bill**, in materia di suicidio assistito. La prima peculiarità per il contesto britannico, considerata la rilevanza della materia trattata, è data dall'iniziativa del progetto di legge, che è stata parlamentare, alla Camera dei Comuni, e non governativa. Il *bill* è stato presentato il 16 ottobre 2024 da una deputata della maggioranza non appartenente al Governo, come *private members' bill*, dopo che la stessa era stata estratta per prima nel sorteggio (*ballot*) di inizio sessione. Si è trattato, cioè, di un *ballot bill*. In sostanza: all'inizio di ogni sessione venti deputati vengono sorteggiati e acquisiscono, nell'ordine di estrazione, la priorità nell'utilizzo dei tredici venerdì riservati all'esame dei progetti di iniziativa parlamentare; soltanto i primi sette circa hanno la garanzia di una seconda lettura. La seconda lettura si è tenuta il 29 novembre 2024, con 330 voti favorevoli e 275 contrari, su voto libero.

Altra peculiarità è il ricorso, inusuale per un progetto di legge di iniziativa parlamentare, allo svolgimento di audizioni: per la prima volta per un *private members' bill*, il *public bill committee* è stato autorizzato dalla Camera ad acquisire prove orali. Il *report stage* si è svolto, in modo altrettanto inusuale, in tre giornate (16 maggio, 13 e 20 giugno 2025), seguite dalla terza lettura, approvata con 314 voti favorevoli e 291 contrari.

Una volta terminato l'esame da parte della Camera dei Comuni e prima dell'avvio di quello ai Lord, due commissioni della Camera alta, il *Delegated Powers and Regulatory Reform Committee* e il *Select Committee on the Constitution*, hanno contestato l'inserimento nel testo, attraverso emendamenti approvati alla Camera dei Comuni, di ampi poteri delegati al Governo.

In particolare, il *Constitution Committee* — che è la commissione permanente della Camera dei Lord, istituita nel 2001 e nominata in ogni sessione per esaminare le implicazioni costituzionali dei progetti di legge sottoposti alla Camera e per tenere sotto osservazione il funzionamento della Costituzione non scritta del Regno — ha rilevato che il *bill* conteneva un numero significativo di poteri delegati, molti dei quali aggiunti nelle ultime fasi dell'esame ai Comuni (17 poteri nel

testo iniziale, 42 nella versione trasmessa ai Lord), e che, trattandosi di un progetto di iniziativa parlamentare rispetto al quale il Governo si manteneva neutrale, non era chiaro come tali poteri sarebbero stati esercitati; la clausola 41(6), in particolare, consentiva ai regolamenti di disporre qualsiasi cosa potesse essere disposta con legge, ad eccezione della modifica del *bill* stesso (c.d. Henry VIII power). Il *Delegated Powers and Regulatory Reform Committee* ha a sua volta indicato undici clausole in cui la Camera avrebbe potuto limitare la portata delle deleghe, rafforzare il controllo parlamentare sul loro esercizio o pretendere maggiore dettaglio nel testo della legge, raccomandando tra l'altro di sostituire il potere delegato della clausola 27 con un elenco tassativo delle sostanze utilizzabili per porre fine alla vita.

Nella Camera dei Lord la seconda lettura si è svolta il 12 e il 19 settembre 2025; a seguito di un emendamento approvato in quella sede, un *select committee* è stato incaricato di acquisire prove prima del *committee stage*, iniziato il 14 novembre 2025, nel quale sono stati presentati oltre 1.200 emendamenti. Dopo quattordici giornate di esame in *committee stage* il *bill* non ha completato l'iter entro la fine della sessione e, non potendo i *private members' bills* essere riportati alla sessione successiva, è decaduto; la Camera dei Lord aveva approvato soltanto tre emendamenti.

La Camera dei Comuni non ha dunque attivato il *Parliament Act 1911*. La decadenza del *bill* per esaurimento del tempo integra tuttavia una delle ipotesi di “rigetto” da parte dei Lord previste da quella legge, e si è aperta la questione se il testo potesse essere ripresentato nella nuova sessione per essere promulgato, in caso di nuovo rigetto, senza il consenso della Camera alta. Dal 1911 la procedura è stata utilizzata soltanto sette volte, e mai per un progetto di legge di iniziativa parlamentare. Il 17 giugno 2026 un'altra deputata di maggioranza, estratta per seconda nel *ballot* della sessione 2026-27, ha ripresentato il *bill* in un testo identico a quello approvato dai Comuni in terza lettura nella sessione precedente, salvo i tre emendamenti approvati dai Lord: l'identità del testo è, come si è visto, la condizione posta dal *Parliament Act 1911* per poter eventualmente promulgare la legge senza il consenso dei Lord. L'11 settembre 2026 la Camera dei Comuni ha respinto in seconda lettura il nuovo *Terminally Ill Adults (End of Life) Bill*.

Anche nel Regno Unito, come si è visto in Francia, stanno conoscendo un considerevole sviluppo le petizioni. Il sistema di **petizioni**

elettroniche, avviato dal Governo nel 2011, è stato sostituito nel luglio 2015 da un sito congiunto della Camera dei Comuni e del Governo, con la contestuale istituzione di un *Petitions Committee* composto da undici deputati. La procedura prevede la risposta scritta del Governo se la petizione raggiunge le 10.000 firme e la presa in considerazione, da parte del *Petitions Committee*, ai fini di un dibattito parlamentare, che di norma viene effettivamente disposto, se la petizione supera le 100.000 firme.

Il dibattito non si svolge nell'Aula della Camera dei Comuni ma a Westminster Hall, la sede parallela della Camera: in base allo Standing Order n. 10, le sedute dedicate alle petizioni si tengono il lunedì a partire dalle ore 16.30 e hanno una durata massima di tre ore.

Ne costituisce esempio la petizione per una nuova adesione all'Unione europea: pubblicata il 31 ottobre 2024, ha ricevuto la risposta del Governo il 19 novembre 2024, ha superato le 100.000 firme l'11 febbraio 2025 ed è stata dibattuta il 24 marzo 2025, chiudendosi il 30 aprile 2025 con 136.650 firme. Nel dibattito il Governo ha ribadito che non chiederà di rientrare nell'Unione né nel mercato unico o nell'unione doganale.

Più in generale, nel periodo considerato, da segnalare la pubblicazione, il 20 novembre 2025, da parte del *Constitution Committee* della Camera dei Lord, del documento conclusivo dell'indagine svolta sullo **stato di salute del rule of law**, *The rule of law: holding the line against tyranny and anarchy* (13th Report of Session 2024-26, HL Paper 211). L'indagine, avviata nel marzo 2025 a fronte di un apparente declino del rispetto del *rule of law* a livello globale e interno, ha esaminato le diverse concezioni del principio e la sua operatività nel Governo, nel Parlamento e nella giurisdizione, attraverso quindici sessioni di audizioni e oltre cento contributi scritti.

Il documento individua cinque componenti essenziali del *rule of law* (agire nel rispetto della legge, uguaglianza davanti alla legge, indipendenza dei giudici, certezza del diritto e accesso alla giustizia) e formula raccomandazioni, tra l'altro, sui ritardi della giustizia, sulla difesa della magistratura dagli attacchi politici, sull'accessibilità della legislazione e sul ricorso eccessivo alla legislazione delegata.

Quanto al rapporto tra sovranità parlamentare e *rule of law*, il Comitato afferma che, quando il Parlamento approva una legge che mira a minare i principi del *rule of law*, esso agisce in modo incostituzionale; tuttavia, poiché il Parlamento esercita un potere che gli spetta in forza della supremazia legislativa, gli unici rimedi sono di natura

politica, sicché, in assenza di una cultura politica rispettosa del *rule of law*, la sovranità parlamentare può essere usata per indebolirlo. Ne risulta ribadito che la tenuta della Costituzione non scritta britannica si fonda sul rispetto di regole, prassi e convenzioni. Il Governo ha risposto al rapporto il 23 febbraio 2026 e la Camera dei Lord lo ha dibattuto il 9 luglio 2026.

4.2.4

Spagna

Anche in Spagna, come in Francia e in Germania, le tensioni politiche hanno avuto un impatto sulle **procedure di bilancio**. Data l'impossibilità per il governo di raggiungere il consenso parlamentare necessario per l'approvazione della legge di bilancio, nel 2024 è stato prorogato il bilancio 2023, nel gennaio 2025 il Governo ha prorogato il medesimo bilancio per il secondo anno consecutivo e il 1° gennaio 2026 è entrata ufficialmente in vigore la terza proroga consecutiva del *Presupuesto General del Estado* (PGE) del 2023.

Si ricorda che la proroga del bilancio, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, della Costituzione, costituisce un automatismo in caso di mancata approvazione entro il primo giorno del corrispondente esercizio economico. Negli ultimi anni, il Governo ha superato anche la scadenza costituzionale del 30 settembre, prevista dal medesimo articolo 134, comma 3, della Costituzione. La norma stabilisce infatti che il Governo debba presentare al Congresso il bilancio generale dello Stato almeno tre mesi prima della scadenza del bilancio dell'anno precedente.

Con questa sequenza di rinvii che estende la gestione provvisoria, la Spagna ha superato la soglia storica dei 1.000 giorni senza l'approvazione di una nuova legge di bilancio, lasciando in vigore l'impianto economico strutturato nel 2022. Si tratta dell'undicesima proroga di bilancio dall'entrata in vigore della Costituzione del 1978.

Altro tema che continua ad essere al centro dell'agenda legislativa spagnola è il rapporto tra **Stato e Comunità autonome e, in particolare, quello tra Stato e Catalogna**.

Nel **luglio 2025 è stato raggiunto un accordo tra il Governo centrale e la Generalitat di Catalogna** per la piena autonomia tributaria della Comunità autonoma. Quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto raggiungere piena autonomia nella gestione e nella riscossione delle imposte, fermi

restando il versamento di un contributo alle casse dello Stato per finanziare i costi dei servizi che lo Stato spagnolo continuerà a fornire nella Comunità autonoma e il versamento di una quota di solidarietà alle Comunità autonome con un reddito inferiore.

In seguito, il Governo ha recepito alcuni criteri cardine dell'accordo bilaterale nella [deliberazione sulla finanza locale formalmente approvata il 4 settembre 2026 dal Consiglio di politica fiscale e finanziaria delle Comunità autonome \(CPFF\)](#), che è l'organo di coordinamento permanente fra Stato e Comunità autonome in materia finanziaria. Il testo ha ottenuto il voto favorevole, oltre che del Ministero delle finanze, solo di Catalogna e Isole Canarie – comunque sufficienti visto che il Ministero delle finanze detiene la metà dei voti nel CPFF – a fronte del netto rifiuto di tutte le altre Comunità autonome e dell'assenza per protesta della Comunità di Madrid. Le Comunità contrarie avevano denunciato il fatto che i principi fossero stati concordati preventivamente solo con la Catalogna, violando il principio di uguaglianza tra i territori, e che l'atto non abbia recepito nessuna delle proposte di miglioramento avanzate dalle altre Comunità autonome.

Il Consiglio dei Ministri spagnolo avrebbe poi dovuto presentare un disegno di legge di **riforma generale della finanza locale**, di modifica della legge organica LOFCA sul finanziamento delle comunità autonome ([ley orgánica n. 8](#) del 22 settembre 1980). In questo quadro, il partito indipendentista catalano *Junts* aveva già annunciato che avrebbe presentato una *enmienda a la totalidad* (un veto totale) all'arrivo del testo al Congresso, bloccando di fatto la riforma se l'Esecutivo non avesse accettato di negoziare un regime fiscale per la Catalogna, simile a quello dei Paesi Baschi, totalmente separato rispetto al sistema comune di finanziamento delle autonomie (*financiación singular*).

Tuttavia, dopo l'**annuncio del Premier Sánchez il 5 ottobre 2026 dello scioglimento delle Camere e della convocazione di elezioni anticipate a fine novembre**, l'intera questione verrà ripresa e gestita dal prossimo Governo che uscirà dalle urne.

Sui rapporti tra Stato e Catalogna ha avuto un impatto anche la **sentenza del Tribunale costituzionale n. 137 del 26 giugno 2025 sulla legge organica di amnistia del 2024** relativa ai fatti connessi al processo indipendentista catalano culminato nel referendum del 2017. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità della legge, statuendo – con una maggioranza di 6 voti favorevoli del blocco progressista contro 4 contrari di quello conservatore – che **la Costituzione spagnola**

non contiene un divieto esplicito o implicito di concedere amnistie.

L'amnistia in parola comprende tutti gli atti dichiarati o tipizzati come reati nonché le condotte che determinano responsabilità amministrativa o contabile collegati alla consultazione popolare sull'indipendenza della Catalogna del 9 novembre 2014 e al referendum del 1° ottobre 2017, commessi tra il 1° novembre 2011 e il 13 novembre 2023. I giudici hanno chiarito che, a differenza degli indulti generali — vietati dall'articolo 62, lett. i), della Costituzione — tale **amnistia è una misura eccezionale di clemenza e pacificazione sociale che rientra nelle piene facoltà del legislatore** e risponde, in questo caso, alla legittima e ragionevole finalità di attenuare la tensione istituzionale, politica e sociale derivante dalla crisi politico-costituzionale connessa al tentativo di secessione della Catalogna.

Il 6 ottobre 2026 la Corte costituzionale spagnola ha inoltre accolto — con 7 voti a favore e 5 contrari — **i ricorsi dei leader indipendentisti condannati** per l'esclusione dall'amnistia del reato ordinario di malversazione di fondi pubblici (commesso però sempre in connessione al processo di tentata indipendenza catalana) ed **ha ordinato alla Corte Suprema di concedere l'amnistia** ai condannati per appropriazione indebita. Su questa base, la **Corte Suprema ha revocato il mandato di arresto nazionale nei confronti del leader dell'indipendentismo catalano Carles Puigdemont** il quale — una volta che sarà formalmente decretato il perdono giudiziario e che dunque l'amnistia sarà effettivamente applicata al suo caso — potrà tornare in Spagna, otto anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista unilaterale del 1° ottobre 2017.

Da segnalare anche la bocciatura da parte del Congresso dei deputati, nell'aprile 2026, di un regio decreto-legge volto ad affrontare l'emergenza abitativa. Questo in un contesto in cui il Governo ha fatto un significativo ricorso alla decretazione d'urgenza. Come già segnalato nel precedente paragrafo, al 31 agosto 2026, il 55% delle leggi approvate nella legislatura (40 su 72) è stato di conversione di decreti-legge (nella legislatura precedente, 2019-2023, la percentuale è stata del 44,8% con 96 decreti-legge convertiti su 214 leggi complessive). **Il 29 settembre** il Consiglio dei Ministri ha approvato **un nuovo e più ambizioso pacchetto d'emergenza sulla casa suddiviso in due decreti-legge**. Anche in questo caso, il Congresso ha negato la conversione in legge. Ciò — in un contesto di forte mobilitazione sociale sul tema

dell'emergenza abitativa — ha condotto allo scioglimento anticipato delle Cortes (Congresso dei deputati e Senato).

L'**indizione delle elezioni**, regolata dalla *ley orgánica del régimen electoral general* [n. 5](#) del 19 giugno 1985 (cosiddetta LOREG), all'articolo 42 prevede il voto 54 giorni dopo il decreto di scioglimento delle Cortes Generales (Congresso e Senato). Nonostante lo scioglimento del Parlamento e l'indizione delle elezioni anticipate, l'Esecutivo ha riapprovato in Consiglio dei Ministri i decreti sulla casa (con novità minime rispetto a quelli bocciati) per sottoporli al voto della **Diputación Permanente**, organo ristretto di supplenza istituzionale che resta attivo durante la transizione elettorale per gestire gli affari urgenti e possiede il potere di convalidare o respingere i decreti-legge d'urgenza emanati dall'Esecutivo.

